ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 17

Si puo' far luogo all'espropriazione altresi' nel caso in cui l'attuazione dei piani particolareggiati comporti, per gli edifici da ricostruire o da ristrutturare, modificazioni della situazione delle unita' immobiliari originarie senza modificazione della destinazione d'uso, ed i proprietari non raggiungano un accordo, entro sessanta giorni dall'invito all'uopo rivolto dal sindaco. In tal caso ai proprietari che risultavano tali alla data del 25 gennaio 1972 spetta il diritto di prelazione per l'acquisto delle nuove unita' immobiliari, secondo una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che vi abitavano alla data del sisma. Il diritto di prelazione e' esercitato entro sessanta giorni dall'invito del sindaco. Il prezzo di cessione di ciascuna unita' e' determinato dall'U.T.E. in base al costo di realizzazione dell'intervento, maggiorato di una quota per le spese di espropriazione e generali. Dal costo e' detratto il contributo devoluto ai sensi del successivo art. 21. Al pagamento del prezzo di cui al precedente comma, il cessionario provvede nei modi ed alle condizioni indicate nel successivo art. 18.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 19 maggio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	II — Interventi per il centro storico di Ancona
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it